



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

## PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

tra

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica Italiana (d'ora in avanti per brevità CNDCEC), con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, 00185, in persona del Presidente, il dott. Gerardo Longobardi, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede;

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino (d'ora in avanti per brevità ODCEC RSM), con sede a San Marino, Città R.S.M. in via Gino Giacomini, 154 - 47890, in persona del Presidente, il dott. Marino Albani, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede,

di seguito 'Le Parti'

### Premesso

1. Le parti intendono promuovere la professione economico contabile e le competenze degli iscritti nelle materie fiscali, societarie, consulenza aziendale, contabili e di revisione contabile, in Italia, nella Repubblica di San Marino e a livello internazionale;
2. che il CNDCEC, costituito con D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139, prevede tra l'altro, all'articolo 29 la rappresentanza istituzionale degli iscritti anche in sede internazionale;
3. che il CNDCEC si avvale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di cui è Partecipante Istituzionale, tra l'altro, per:
  - la promozione, la realizzazione e pubblicazione di studi e ricerche in materie economiche, giuridiche, fiscali, aziendali e del lavoro;
  - l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale;
4. che l'ODCEC RSM, costituito con Decreto Delegato del 29 dicembre 2010, n. 201, prevede tra l'altro, all'articolo 3, tra gli scopi dell'Ordine quelli di :

- adoperarsi per l'elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
- agevolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

### Visti

- L'accordo di cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino entrato in vigore il 4 novembre 2014;
- La normativa comunitaria e Italiana vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare la direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni e il D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206, con il quale viene data attuazione alla medesima direttiva, e conseguenti regolamenti;
- La normativa comunitaria e Italiana in materia di abilitazione dei Revisori legali prevista nella direttiva 2006/43/CE, e successive modificazioni previste nella direttiva 2014/56/UE, e il regolamento in materia di iscrizione al Registro dei Revisori legali, attuativo del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39.

### Convengono quanto segue

#### 1. Iscrizione e status di membro

Le parti fin d'ora si impegnano ad adoperarsi per dare effettivo seguito a quanto previsto dagli articoli 12 e 17 dell'Accordo di cooperazione su citato e quindi l'instaurazione tra il CNDCEC e l'ODCEC RSM di rapporti di mutua collaborazione, con piena equiparazione tra liberi professionisti italiani e sammarinesi.


Le parti si adopereranno per facilitare il percorso di riconoscimento ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini, sulla base del comune percorso formativo, avendone verificato le adeguate competenze acquisite, in relazione ai procedimenti previsti nella normativa vigente in materia di riconoscimento di qualifiche estere.

Le Parti favoriranno l'accredito reciproco presso gli Organismi Internazionali della professione Contabile, tenuto conto delle regole di accreditamento degli stessi.

#### 2. Formazione professionale continua

Le due parti si scambieranno informazioni ai fini dello sviluppo professionale dei loro membri e ai fini di rispondere alle mutevoli dinamiche delle esigenze della professione contabile. Il CNDCEC e l'ODCEC RSM si impegnano pertanto a garantire lo scambio tecnico e la collaborazione professionale tra i due istituti.

Le parti collaboreranno per l'organizzazione di eventi di formazione comuni, garantendo il



riconoscimento reciproco dei crediti formativi relativi alla formazione professionale continua.

### **3. Cooperazione tecnica**

Il CNDCEC e l'ODCEC RSM si impegnano a mantenere fattive relazioni di aggiornamento reciproco su questioni di natura tecnica e su altre questioni legate alla professione di contabile europeo e internazionale.

Ciascuna parte consentirà a membri dell'altra, da questa segnalati, di frequentare i lavori delle proprie commissioni, oltre che quelle internazionali alle quale partecipa, a fine di training.

Il CNDCEC e l'ODCEC RSM si impegneranno nello sviluppo di progetti comuni per i loro membri, per le agenzie e istituzioni governative, in relazione agli ambiti di rilevanza per la professione a livello nazionale ed internazionale.

### **4. Pubblicazioni e biblioteca**

Il CNDCEC e l'ODCEC RSM si adopereranno per la realizzazione di pubblicazioni congiunte sui temi di interesse e si scambieranno pubblicazioni professionali, impegnandosi altresì a dare pronto supporto alle richieste di materiali professionali o di copyright emessi dalla controparte.

Il CNDCEC e l'ODCEC RSM favoriscono reciprocamente la diffusione tramite i rispettivi canali di comunicazione di documenti e informative prodotte dalle Parti, nonché l'accesso e la fruizione delle pubblicazioni presenti nelle rispettive biblioteche, nel rispetto delle norme di legge e regole editoriali in materia di diritti d'autore e banche dati.

### **5. Diffusione dell'accordo**

Le parti si impegnano a dare la più ampia diffusione e conoscenza del presente accordo ai propri iscritti.

### **6. Modifiche**

Il presente accordo potrà essere modificato qualora ritenuto necessario, al fine di una più utile condivisione e realizzazione degli obiettivi su menzionati, con proposte formulate dalla parte interessata.

### **7. Impegni delle parti**

Le specifiche regole per le iniziative condivise e qualsiasi impegno finanziario <sup>SARANNO</sup> sarà oggetto di un separato accordo tra le parti, in relazione alle risorse richieste.

### **8. Durata**

Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà tacitamente di biennio in biennio.





Addì 25 febbraio 2015, San Marino, Repubblica di San Marino.

**Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili della  
Repubblica Italiana**

**Dott. Gerardo Longobardi**

Presidente



**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili della Repubblica di San Marino**

**Dott. Marino Albani**

Presidente

